

**REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELL' ASP SECONDO IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE DI CUI AL R.D. 14.04.1910 N. 639 RECANTE "APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO".**

**Articolo 1**

**(Entrate patrimoniali)**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate patrimoniali di ASP – tra cui, a titolo meramente esemplificativo, rette per servizi assistenziali, rimborsi spese processuali, quote di contribuzione, canoni di locazione, di affitto, oneri accessori – sotto l'aspetto della loro riscossione.
2. Al settore titolare dell'entrata compete la relativa riscossione volontaria, mentre l'eventuale riscossione coattiva potrà essere gestita secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

**Articolo 2**

**(Riscossione)**

1. Nel presente regolamento sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e le modalità di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 delle entrate patrimoniali di ASP.
2. La riscossione volontaria e la riscossione coattiva ai sensi del R.D. n. 639/1910 delle entrate patrimoniali dell'ente è effettuata da ASP in modo diretto.
3. Fermi restando i limiti di legge e regolamentari relativi al pagamento ed alla riscossione di somme di modesto ammontare, l'ASP non procede all'emissione di documenti di riscossione volontaria di importo inferiore ad euro 5. La riscossione di tali importi viene rimandata alla prima scadenza utile successiva, unitamente alla riscossione delle ulteriori somme a debito nel frattempo maturate a tale titolo.

**Articolo 3**

**(Sospensione dei rimborsi e compensazione)**

1. Nei casi in cui i soggetti debitori obbligati vantino un credito nei confronti di ASP, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato un provvedimento di ingiunzione di pagamento. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della autorità giudiziaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. L'ASP può valutare di disporre il rimborso delle entrate patrimoniali di propria competenza mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati.

**Articolo 4**

**(Riscossione volontaria)**

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente da ASP con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate.
2. Nell'ottica di una progressiva dematerializzazione finalizzata alla riduzione dei costi, per i documenti di pagamento inviati da ASP per posta ordinaria ai soggetti che non forniscano un valido indirizzo di posta elettronica o PEC per la ricezione telematica è possibile l'addebito al destinatario dei costi di spedizione.

**Articolo 5**

**(Riscossione coattiva)**

1. La riscossione coattiva delle entrate in oggetto secondo la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 è gestita direttamente da ASP in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L. 70/2011.
3. Sono di competenza del Direttore Amministrativo tutte le ingiunzioni fiscali relative alle entrate patrimoniali di ASP di cui al precedente art. 1 comma 1.
4. L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali consta di due fasi:
  - a) fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Direttore Amministrativo sottoscriverà le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali;
  - b) fase cautelare e fase esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario responsabile della riscossione, abilitato ai sensi di legge, nominato dall'Amministratore Unico di ASP ai sensi dell'art. 7, comma 2 gg-sexies, del D.L. 70/2011.

## **Articolo 6** **(Oneri a carico dei debitori)**

1. Nella riscossione coattiva di cui al precedente articolo 5, il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
  - a) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale;
  - b) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 9,88 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;
  - c) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con Decreto del Ministero delle Finanze 21.11.2000 n. 11105 (in Gazzetta Ufficiale, 6 febbraio, n. 30);
  - d) diritti, oneri e spese di assistenza legale derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile. Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidate dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.
2. Resta a carico di ASP il compenso calcolato sulle riscossioni delle entrate, da riconoscere al Fornitore dei servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate oggetto del presente regolamento, considerato il vigente quadro normativo di riferimento.
3. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad euro 1.000,00 le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di

una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto (art. 1, comma 544, L. 228/2012).

#### **Articolo 7**

##### **(Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare)**

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto - comprensivo di sanzioni e interessi - sia inferiore ad euro 20,00.
2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva Ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.

#### **Articolo 8**

##### **(Decorrenza e validità)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.